

**Conf
com**



**Confcommercio
Professioni**

CAMERA DEI DEPUTATI

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

**MEMORIA DI AUDIZIONE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL
GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEGLI ORDINAMENTI
PROFESSIONALI**

(A.C. 3068)

07 ottobre 2026

Confcommercio professioni - Federazione di settore di Confcommercio - riunisce le associazioni professionali del sistema confederale contando oltre 30.000 associati.

Confcommercio professioni rappresenta il lavoro autonomo professionale nei settori non organizzati in ordini o collegi, promuovendo la formazione permanente dei professionisti e la loro qualificazione professionale.

In Italia, oltre 544.000 professionisti non sono iscritti a ordini, possiedono una partita IVA, sono iscritti alla Gestione Separata INPS e il loro numero è in costante crescita (con un incremento del 68% tra il 2015 e il 2024).

Tra questi professionisti figurano, ad esempio, consulenti e formatori di management, amministratori di condominio, interpreti e traduttori, designer, wedding planner, influencer, insegnanti di yoga, professionisti del benessere, del movimento, del pilates e dell'esercizio fisico, professionisti della prevenzione e sicurezza sul lavoro, professionisti ICT e guide turistiche.

In qualità di ente di rappresentanza, Confcommercio Professioni è Forma aggregativa ai sensi della Legge n. 4/2013, iscritta all'apposito Elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)¹ e partecipa al Tavolo Tecnico permanente sul lavoro autonomo, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalla Legge n. 81 del 2017.

La disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi è contenuta [nella Legge n. 4/2013](#)², che introduce un nuovo modello di rappresentanza non esclusiva e volontaria per questi lavoratori professionali, al fine di costituire un sistema a tutela dell'utenza, trasparente e concorrenziale.

¹ <https://www.mimit.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/forme-aggregative>

² [Legge n. 4/2013](#)

A tal proposito, si evidenziano due aspetti fondamentali:

- la professione non organizzata in ordini o collegi, a cui si applica la Legge n. 4/2013, può essere esercitata **in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente**;
- i professionisti non organizzati in ordini o collegi possono costituire associazioni che:
 - promuovono la formazione permanente per gli iscritti e adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27 bis del codice del consumo;
 - possono rilasciare attestazioni relative agli standard qualitativi e di qualificazione professionale del servizio;
 - possono partecipare alla redazione della norma tecnica Uni che individua i requisiti le competenze e le modalità di esercizio dell'attività e come si comunica all'utente;
 - sono iscritte ad un apposito elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy a soli fini informativi.

La Legge n. 4 del 2013 offre anche una definizione di «professione non organizzata in ordini o collegi»; con ciò si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente **mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo**, con esclusione **delle attività riservate** per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'[art. 2229 del codice civile](#), delle professioni sanitarie **(e relative attività tipiche o riservate per legge)** e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Esplicito il richiamo al concetto di riserva professionale per cui le attività dei professionisti della Legge n.4/2013 non si sovrappongono alle attività riservate per legge ad altre professioni **ed in particolare a soggetti iscritti in albi o elenchi.**

A rafforzare questo principio, si pone anche il comma 6 dell'art. 2, della legge n. 4/2013 che vieta l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti.

Pertanto, salutiamo con favore l'accoglimento della proposta di modifica contenuta nel documento di Audizione da noi presentato in data 5 febbraio 2026 presso la Commissione Giustizia del Senato. In particolare, è stato modificato il punto 4 della lettera c) dell'art. 2 del provvedimento in esame, chiarendo definitivamente che tutte le attività che la legge non indica come riservate ad una o più professioni, sono libere e possono essere svolte da tutti i professionisti.

Vi era infatti, nella versione iniziale della norma, **il rischio di minare la libertà di esercizio delle attività finora non regolamentate e generare gravi incertezza interpretativa, dato** che tale previsione ridefiniva il concetto di esclusiva professionale, estendendolo alla competenza specifica nelle materie oggetto della professione, includendo così anche attività non espressamente riservate dalla legge alla professione stessa.

Inoltre, ricordiamo il Decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, "Attuazione della Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un Test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 271 del 30 ottobre 2020 ed entrato in vigore il 14 novembre 2020, che prevede la necessità di effettuare "una valutazione di proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative generali che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio...".

Soprattutto con riferimento alla necessità di evitare nuove riserve professionali non giustificate, accogliamo con favore le modifiche da noi richieste intervenute durante l'esame del presente provvedimento presso la Commissione Giustizia del Senato, che prevedono tra i criteri di delega, l'istituto del test di proporzionalità, così come disciplinato dal [Decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142.](#)